



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 154 DEL 28/12/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIA ALBERTI, VIA PALLADIO, VIA FOSCOLO, VIA VERDI, VIA DEI MILLE, VIA NAVIGATORI, VIA DA GIUSSANO E PIAZZETTA FARO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA AMATORIALE "RUN EPIPHANY 2022"

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Premesso** che il 06 gennaio 2022 nella zona centro-ovest del Lido di Jesolo si svolgerà la manifestazione podistica, non competitiva patrocinata dall'Amministrazione Comunale, denominata "RUN EPIPHANY 2022";

**Vista** la richiesta prot. 96290 del 22/12/2021 e successive integrazioni, presentata dal sig. Rorato Angelo nella qualità di legale rappresentante di RUNJESOLO A.S.D. con sede in Jesolo, Piazza Drago 2, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione;

**Visto** il programma della manifestazione;

**Vista** l'Autorizzazione Prot. n. 96709 del 23/12/2021, a firma del Dirigente Settore Attività produttive e tributi con la quale si autorizza lo svolgimento della manifestazione in parola;

**Constatato** che la manifestazione interesserà via Alberti, via Palladio, via Foscolo, via Verdi, via Dei Mille, via Navigatori, via Da Giussano e Piazzetta Faro;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 7, 157,158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada, in correlazione con gli articoli del suo Regolamento di Esecuzione,

### **ORDINA**

che dalle 07:00 alle 14:00 del 06 gennaio 2022 e comunque fino al termine della manifestazione in premessa citata comprese le operazioni di disallestimento delle strutture,

- sulle vie Alberti e Palladio la circolazione veicolare possa essere deviata sulle vie Treviso e Gorizia secondo le esigenze della manifestazione;
- sulle vie Foscolo, Verdi, Dei Mille, Dei Navigatori, Da Giussano e Piazzetta Faro la circolazione veicolare possa essere sospesa o deviata, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione in premessa menzionata;
- sulla via Foscolo nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Alberti e Palladio la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi a carico degli inadempienti.

Le intersezioni stradali con le vie e piazze precitate dovranno essere vigilate da personale appositamente designato dai promotori della manifestazione coadiuvato da operatori di Polizia Stradale, al fine di permettere l'eventuale attraversamento della zona di competizione in condizioni di sicurezza per partecipanti alla manifestazione e normali utenti della strada.

Trattandosi di una manifestazione sportiva amatoriale, non competitiva, siano rispettate da parte degli organizzatori e dei concorrenti le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice della Strada;

L'efficacia del presente provvedimento è condizionata al raggiungimento delle unità di volontari necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza. Gli eventuali veicoli al seguito della manifestazione, muniti di apposito contrassegno identificativo sono autorizzati al transito sul percorso della medesima.

Ferma restando la necessità di adottare ogni cautela necessaria ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione, i divieti e gli obblighi suindicati non si applicano per i veicoli adibiti a servizi di polizia, pronto soccorso e antincendio, qualora siano in attività di emergenza.

Sulle vie suindicate qualora non se ne ravvisasse la necessità, in relazione alle esigenze della manifestazione sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo di consentire il ripristino della normale circolazione.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.